

Publicato il 30/04/2018

**N. 04727/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2017, proposto da

Associazione Casale Podere Rosa – associazione di promozione sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Salerni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Carso, 23;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Camarda, con domicilio eletto presso l'Avvocatura capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Codacons – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 73;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 765 dell'8 novembre 2016, notificata in data 6 dicembre 2016, emessa dal Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione di Roma Capitale – Direzione Gestione Amministrativa – U.O. Concessioni Locazioni – Servizio Concessione Immobili a Fini Sociali, avente ad oggetto “*Riacquisizione della disponibilità del fabbricato e del terreno annesso di proprietà capitolina siti in Roma Via Diego Fabbri s.n.c. utilizzati dall'Associazione CASALE PODERE ROSA - Onlus*”, con la quale si statuisce “*la riacquisizione della disponibilità del fabbricato e del terreno annesso di proprietà capitolina siti in Roma Via Diego Fabbri s.n.c. utilizzati dall'Associazione CASALE PODERE ROSA - Onlus e/o di terzi anche ignoti che occupano e utilizzano senza titolo tali beni, con estromissione degli stessi e delle eventuali masserizie ivi presenti, con il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione Capitolina*”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l'intervento *ad adiuvandum* del Codacons;

Visto l'articolo 37 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con istanza depositata in data 12 marzo 2018, l'Associazione ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito dei motivi aggiunti notificati in data 15 maggio 2017, con i quali è stata impugnata la deliberazione della Giunta capitolina n. 19 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto «*Integrazione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 140 del 30 aprile 2015 recante “linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione”*»;

Considerato che il difensore della ricorrente ha affermato:

- di aver proceduto al deposito telematico dei motivi aggiunti una prima volta il 14 giugno 2017 alle ore 13:13 e di aver ricevuto riscontro negativo dal sistema, con una comunicazione di posta elettronica delle ore 15:07, avente ad oggetto: “*Mancato deposito. motivi aggiunti rg. 1351/17*”, nella quale si indicava nei seguenti termini l’errore rilevato: “*E011 – Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo.*”;
- di aver, quindi, reiterato il deposito alle ore 15:59, ricevendo riscontro dal sistema alle ore 16:33, con un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto: “*Registrazione Deposito. motivi aggiunti rg 1351/17*”;
- di aver confidato nel corretto perfezionamento del deposito telematico, sulla base dell’oggetto del messaggio ricevuto dopo il secondo tentativo di deposito;
- di essersi tuttavia avveduto soltanto il 12 marzo 2018, nell’inviare l’istanza di fissazione di udienza, dell’assenza, nel fascicolo della causa, dei motivi aggiunti depositati;
- di aver appurato, a seguito di verifiche, che il mancato deposito è dipeso dal fatto che alla comunicazione di posta elettronica certificata delle ore 15:59 del 14 giugno 2017 era stato allegato, per errore, il modulo relativo ai motivi aggiunti nel giudizio RG 133 del 2017; giudizio avente lo stesso oggetto dell’odierna causa RG 1351 del 2017, e per il quale nella medesima data del 14 giugno 2017 erano stati ugualmente depositati motivi aggiunti contro la deliberazione della Giunta capitolina n. 19 del 2017;

Considerato che, **sebbene il mancato deposito sia dipeso dall’allegazione alla PEC delle 15:59 di un modulo relativo a un altro ricorso, deve tuttavia tenersi conto della circostanza che il difensore non si è accorto dell’errore perché ha confidato nel buon esito dell’attività svolta; e ciò sulla base dell’oggetto della comunicazione di posta elettronica delle 16:33, che si riferiva alla “registrazione” del deposito,** e che seguiva una precedente comunicazione nella quale l’errore riscontrato dal sistema nel primo tentativo di deposito emergeva, invece, sin dall’oggetto;

Ritenuto che tale errore presenti i requisiti della scusabilità, ai sensi dell'articolo 37 cod. proc. amm., in quanto si è verificato pochi mesi dopo l'avvio del processo amministrativo telematico e, quindi, in una fase nella quale deve ammettersi che gli avvocati potessero non aver ancora acquisito piena dimestichezza con le nuove modalità di gestione degli adempimenti processuali;

Ritenuto di dover disporre, conseguentemente, la rimessione in termini della ricorrente per il deposito dei motivi aggiunti notificati il 15 maggio 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie l'istanza di rimessione in termini per il deposito dei motivi aggiunti notificati il 15 maggio 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO